

Facoltà del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di trasmissione, ai dirigenti degli uffici, delle segnalazioni riferite “a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”, e conseguente obbligo dei dirigenti di inoltrare tempestivamente ai Consigli giudiziari le segnalazioni pervenute, ai fini di una compiuta valutazione di professionalità del magistrato.
(Delibera 6 marzo 2014)

Il Consiglio

“letta la richiesta di apertura pratica in relazione alla modifica della circolare vigente n. P20691/2007 sulle valutazioni di professionalità, proposta dal Cons. Nappi, che - nell'evidenziare che la normativa secondaria prevede come meramente eventuale l'acquisizione da parte del Consiglio giudiziario di segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e non include tra le fonti di conoscenza i pareri degli uffici requirenti ai fini della valutazione di magistrati giudicanti e, viceversa, i pareri degli uffici giudicanti ai fini della valutazione dei magistrati degli uffici requirenti - indicava la necessità di “*estendere le fonti di informazione del Consiglio, in modo da permettere valutazioni meno burocratizzate...*”, rendendo “*obbligatorio per il Consiglio giudiziario la richiesta di un parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e nel caso di valutazione di un magistrato giudicante, di un parere della procura, nel caso di valutazione di un magistrato requirente, di un parere del tribunale*”; letta la conseguente proposta avanzata dai Consiglieri Vigorito, Calvi e Palumbo, volta a modificare il procedimento di valutazione di professionalità, così come disciplinato dalla circolare vigente, prevedendo che i Consigli giudiziari, ricevuto l'invito a esprimere il parere, segnalino “*tempestivamente la pendenza del procedimento di valutazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel territorio ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, al Consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto*”, al fine di formulare eventuali segnalazioni “*in ordine a fatti specifici comunque incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica*”.

OSSERVA

La questione relativa al possibile ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione del circuito dell'autogoverno, al fine di migliorare sempre più il sistema valutativo dei magistrati è da tempo all'attenzione del Consiglio superiore.

Recentemente, infatti, si è avuta occasione di offrire una ricostruzione della disciplina vigente in materia e delle sue prospettive future in due importanti delibere consiliari.

Ci si riferisce alla delibera consiliare del 23 marzo 2011 (risposta ad una nota del Segretario dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati) ed a quella del 17 aprile 2013 (risposta al quesito del Consiglio giudiziario di Milano).

Partendo proprio da quest'ultima pronuncia, che ha ricostruito compiutamente la cornice normativa primaria e secondaria che attualmente regola la tipologia di fonti (atti, provvedimenti, rapporti, pareri) utilizzabili per formulare il giudizio di professionalità, deve, dunque, richiamarsi quella elaborazione per potere compiutamente valutare la sussistenza dei presupposti che legittimino la previsione secondo cui, nell'ambito del procedimento di valutazione di professionalità dei magistrati, deve essere segnalata la pendenza del procedimento di valutazione al consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel territorio ove il magistrato esercita le funzioni, affinché inoltri eventuali segnalazioni in ordine a fatti specifici comunque incidenti sulla professionalità del magistrato; si riporta, pertanto, di seguito uno stralcio della delibera citata:

“*Secondo quanto prevede il comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. n. 160 del 2006, il CSM con propria normativa secondaria è stato delegato dal legislatore a disciplinare “gli elementi in base ai quali*

devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i Capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari...". A ciò il Consiglio superiore ha provveduto con circolare dell'8 ottobre 2007 n. 20691, poi modificata dal punto di vista solo procedimentale dalle delibere del 28 giugno 2011 e del 25 luglio 2012, delineando un sistema che - per esplicita ammissione in relazione introduttiva - si prefigge lo scopo di riempire di "contenuti maggiormente tassativi e dettagliati rispetto ai preesistenti" ciascuna valutazione relativa ai parametri normativamente previsti della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, per definirli con maggior precisione, migliorando il livello di conoscenza delle caratteristiche professionali del magistrato. Con tali finalità si sono individuati "indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi" relativi ai quattro parametri di professionalità espressamente previsti dal comma 2 dell'art.11 del D.Lgs. n. 160/2006, conformemente al dettato del comma 3, lett. d della medesima normativa primaria. In tal modo - si legge nella citata relazione introduttiva alla circolare vigente in tema di valutazioni di professionalità - "è stata positivamente l'esigenza di fissare, in ordine a ciascun parametro di valutazione, profili di riferimento precisi e, in quanto tali, idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati", dal quale poter desumere concretamente gli elementi di fatto positivi o negativi sui quali sono fondati i giudizi. Per facilitare questa attività da parte di tutti gli "attori" del procedimento valutativo e al dichiarato scopo di "garantire omogeneità di valutazioni" si sono specificamente previsti modelli allegati alla circolare ai quali dovranno uniformarsi i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Cassazione nel formulare i pareri di loro competenza.

Infine, e per sintesi, deve segnalarsi che il legislatore del 2006 (con le modifiche apportate con l. n. 111 del 2007) non ha previsto espressamente alcuna valutazione dei requisiti di equilibrio, imparzialità e indipendenza, sicché il CSM ha delineato gli stessi come indispensabili precondizioni per ogni giudizio sulla professionalità del magistrato, ricavandoli dallo stesso dettato costituzionale ed inserendoli in un apposito capo (III). La verifica di tali profili è risultata imposta anche dalla previsione contenuta nell'art. 11 co. 4 lett. f) del D.Lgs. citato, nella parte in cui è stabilito che le segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'ordine degli avvocati assumono significatività "sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica".

Secondo quanto prevede il comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. n. 160 del 2006, spetterà poi al Consiglio giudiziario assumere eventuali informazioni ulteriori sui fatti specifici segnalati dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Quanto alle fonti di conoscenza non vi è dubbio che la legge non contiene una disciplina organica, né in relazione ad esse né in relazione alla documentazione relativa. Alla luce dell'assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti utilizzabili, la normativa secondaria del CSM (Capo VII della citata circolare n. 20691) ha da un lato stabilito di consentire l'utilizzazione di ogni "atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato", dall'altro ha fornito una dettagliata indicazione delle fonti di conoscenza e documentazione acquisibile nel procedimento, per garantire certezza di riferimenti a rapporti e pareri e, come detto, omogeneità di trattamento valutativo evitando disparità di trattamento (cfr. Relazione illustrativa della citata circolare). Si è pertanto precisato dove può rinvenirsi la documentazione rilevante (presso il CSM nel fascicolo personale, presso la Prima commissione e la Sezione disciplinare, presso il Ministero della Giustizia con riferimento alle relazioni ispettive) e che, con riferimento agli indicatori specifici di ogni parametro, gli elementi di valutazione sono rappresentati dall'indicazione del dirigente dell'ufficio (Capo VII punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Si chiude la disciplina con il divieto di utilizzazione di fonti anonime e di voci correnti (Capo VII punto 3)".

Si è affermato, quindi, coerentemente alle indicazioni fornite già nella Relazione di accompagnamento alla circolare del 2007, che “...il sistema delineato... appare caratterizzato da una marcata tipizzazione di dettaglio delle fonti di conoscenza (pur in assenza di “tipicità” normativa) e da una strutturata procedimentalizzazione, per ottimizzare i giudizi concreti e renderli più omogenee. Si è poi richiamato proprio il contenuto della delibera del Consiglio superiore del 23 marzo 2011 (risposta ad una nota del Segretario dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati). In particolare in tale delibera il Consiglio precisava che l’espressione “eventuali” contenuta nel testo della circolare (“eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal consiglio dell’ordine degli avvocati”- par. XIV comma 3) sottintende che “le segnalazioni” de quibus non sono “fisiologiche” nei procedimenti di valutazione di professionalità, nel senso che esse sono “possibili” (appunto “eventuali”), ma non “indispensabili”. D’altronde, come si legge nella predetta delibera, anche la natura semantica del termine “segnalazioni”, utilizzato dall’art. 11 c. 4 L. 111/2007 e dal Capo XIV c. 3 della circolare sopra richiamata, lascia intendere che non si è in presenza, come detto, di un atto fisiologico ed indispensabile nella procedura, bensì di un atto solo “eventuale” e “non necessario”.¹

Pertanto, tirando le fila della ricostruzione normativa e del ragionamento sinora richiamato, la delibera dell’aprile 2013 rispondeva al primo - e più importante quesito del Consiglio giudiziario di Milano - nei termini seguenti:

“Il capo dell’ufficio tenuto a redigere il rapporto per la valutazione di professionalità può tener conto unicamente di rappresentazioni di situazioni e fatti specifici provenienti dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e da altri uffici, diversi da quello di appartenenza del magistrato in valutazione, a lui comunicati con atti e documenti, non sollecitati formalmente dal medesimo dirigente in occasione del procedimento valutativo né formati su sua richiesta di ordine generale, e sempre che siano rilevanti in quanto incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. E’ escluso, pertanto, qualsiasi potere di ordine valutativo in capo a soggetti diversi dal predetto dirigente dell’ufficio tenuto a redigere il rapporto”.

Nel confermare, pertanto, anche in questa sede tutto quanto affermato e richiamato, deve ribadirsi come, al di là della sempre possibile modifica di una normativa secondaria posta dal Consiglio superiore, gli argomenti sistematici e letterali, che trovano fondamento nelle previsioni di fonte primaria, appaiono insuperabili rispetto a qualsiasi ipotesi di modifica nel senso di coinvolgere formalmente e sistematicamente i Consigli dell’ordine in occasione del procedimento valutativo del magistrato, richiedendo loro di formulare eventuali segnalazioni in ordine a fatti specifici comunque incidenti sulla professionalità.

Deve, in questa sede, ribadirsi l’eccentricità della soluzione proposta rispetto sia alla costruzione del procedimento valutativo voluta dalla normativa primaria, sia semanticamente avuto riguardo alla dizione utilizzata di “segnalazioni”, di per sé evocativa di una conoscenza episodica e “per eventi”, non già fisiologica ed istituzionalizzata in occasione della valutazione di professionalità.

Dal punto di vista sistematico, è senza dubbio esiziale l’obiezione relativa alla rilevanza estrema, sotto il profilo delle scelte e delle opzioni di politica giudiziaria, di una disciplina che preveda

¹La delibera, pertanto, concludeva nei seguenti termini: “...i Consigli giudiziari devono considerare, ed allegare ai rapporti sulla professionalità dei magistrati, eventuali “segnalazioni di situazioni specifiche” provenienti dai consigli dell’ordine degli avvocati ed aventi ad oggetto “fatti specifici incidenti sulla professionalità del magistrato, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”; la legge non prevede l’obbligo dei Consigli giudiziari di informare i Consigli dell’Ordine territorialmente competenti, in via preventiva, dell’ordine dei lavori sulla valutazione di professionalità dei magistrati; spetta ai consigli dell’ordine degli avvocati territorialmente competenti valutare l’opportunità o necessità di trasmettere ai Consigli giudiziari, in ogni momento, eventuali “segnalazioni di situazioni specifiche” su singoli magistrati da considerare ed allegare ai fini delle relative valutazioni di professionalità;...”

l'intervento obbligato nella procedura valutativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel territorio ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, al Consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto: una tale svolta nell'attuale sistema non appare demandabile alla normazione secondaria, né evincibile implicitamente tra le pieghe della legislazione primaria.

A ben vedere, infatti, il legislatore ha espressamente circoscritto l'ambito di intervento del Consiglio dell'ordine nel procedimento valutativo del magistrato; è stata riconosciuta, infatti, al Consiglio dell'ordine la possibilità di trasmettere al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore Generale presso la medesima Corte "segnalazioni", assolutamente sganciate, sotto il profilo temporale, dal procedimento di valutazione di professionalità del magistrato e relative a "fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica"; rispettivamente, il Presidente della Corte o il Procuratore generale presso la medesima Corte (a seconda che il magistrato in valutazione svolta, rispettivamente, funzioni giudicanti o requirenti) trasmetteranno al Consiglio giudiziario dette segnalazioni, unitamente "alle loro eventuali considerazioni"; il Consiglio giudiziario in sede di formulazione del parere per la valutazione di professionalità del magistrato dovrà tenere conto di dette segnalazioni che saranno trasmesse "obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura". E' evidente quindi che il legislatore abbia voluto implicitamente escludere il coinvolgimento sistematico del Consiglio dell'ordine nel procedimento di valutazione di professionalità. Il legislatore ha, poi, espressamente riconosciuto al Presidente della Corte di appello o al Procuratore Generale presso la medesima Corte (a seconda che il magistrato in valutazione svolga, rispettivamente, funzioni giudicanti o requirenti) la possibilità di esprimere eventuali valutazioni in ordine alle segnalazioni; sarebbe, pertanto, contrario alla disciplina primaria vigente la previsione secondo cui il Consiglio giudiziario nell'ambito del procedimento di valutazione di professionalità debba richiedere al Consiglio dell'ordine degli avvocati la trasmissione di eventuali segnalazioni di fatti specifici rilevanti ai sensi dell'art.11 citato, con conseguente esclusione del Presidente di Corte e del Procuratore Generale dal circuito valutativo di dette segnalazioni.

A tali conclusioni, inoltre, è facile pervenire anche aiutandosi con una ricostruzione storica del percorso di adozione dell'attuale disciplina primaria contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 160 del 2006. Infatti, deve ricordarsi che nella originaria previsione antecedente l'intervento di modifica attuato con legge n. 111 del 2007, il testo della cd. riforma Castelli (comb. disp. l. 25 luglio 2005, n. 150, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160) classificava i magistrati all'interno di quindici diverse funzioni, indicate dagli artt. 1, comma 1, lett. e), 2, comma 5, l. 25 luglio 2005, n. 150, e prevedeva il passaggio dalla funzione inferiore a quella superiore solo in relazione alla vacanza dei posti ed a seguito di concorsi per titoli (gestiti dal CSM, con strumenti di conoscenza e criteri sostanzialmente analoghi a quelli del passato) fra i candidati che avevano maturato predeterminati periodi di permanenza nelle funzioni inferiori o concorsi per titoli ed esami (gestiti da Commissioni esterne al CSM, cui rimaneva riservata solo la valutazione finale) fra i candidati che avevano maturato i più limitati periodi di esercizio delle funzioni inferiori previsti dalla legge.

Come è noto la legge Mastella n. 111/07 ha radicalmente modificato l'intero impianto della valutazione di professionalità e di progressione in carriera della riforma Castelli, sostituendolo con un sistema che distingue il momento di valutazione di professionalità da quello di avanzamento e conferimento di funzioni.

In particolare, non è inutile, ai fini che qui strettamente occupano, segnalare come i lavori preparatori della Riforma Mastella testimonino in modo inequivocabile che il legislatore abbia ritenuto di escludere tra le fonti di conoscenza le valutazioni provenienti dall'Avvocatura.

La relazione al disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia, comunicata il 30 marzo 2007, precisa che è stata, tra l'altro, espressamente prevista l'acquisizione di motivate e dettagliate indicazioni oggettive del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma ha cura di chiarire che tali

indicazioni o, per dir si voglia, contributi conoscitivi devono attenere ad elementi e non consistere in valutazioni.

Giova aggiungere che dal resoconto dei lavori di mercoledì 27 giugno 2007, 90° seduta pomeridiana, dopo brevi interventi di alcuni senatori, il relatore procedette a un'ulteriore riformulazione del subemendamento 2.1500/51.

Posto, quindi, ai voti venne approvato il subemendamento 2.1500/51 (testo 2).

A differenza di questo il subemendamento 2.1500/51 (testo 3), riferiva le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza, non solo, di equilibrio, ma anche di preparazione giuridica.

Invece, come è noto, il predetto subemendamento 2.1500/51 (testo 2) approvato ha limitato il rilievo delle segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati relative a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio.

E non è un caso che il legislatore non abbia inteso allargare il contributo anche alla preparazione giuridica, essendo intrinseca ed ineliminabile in tali segnalazioni una componente valutativa, da ritenersi assolutamente incompatibile, specie nelle piccole realtà, con l'esigenza di preservare il libero, autonomo ed indipendente esercizio della giurisdizione.

E' evidente, pertanto, che legare la trasmissione delle informazioni da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati sistematicamente al momento della formulazione del parere sulla professionalità del magistrato complessivamente intesa carica di significati diversi, ed ultronei rispetto al testo di legge, quella previsione normativa che è frutto invece di un ragionato bilanciamento tra l'esigenza conoscitiva ampliata all'avvocatura e le istanze di limitare i profili di interesse dell'intervento ad aspetti inerenti solo al difetto di indipendenza ed equilibrio nel momento in cui esso si verifica e non già in occasione della progressione in carriera.

Argomento infine assorbente è il rilievo per cui non ha trovato vita normativa il subemendamento n. 2.1500/51 (proposto dall'On. Palma), avente ad oggetto la sostituzione all'art. 11, comma 5, lettera f), delle parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati».

Il che costituisce un'ulteriore conferma dello specifico ruolo che la legge attribuisce al Foro nel procedimento di valutazione dei magistrati, in ossequio a criteri di ragionevolezza e distinzione dei ruoli, pur nel comune alveo che li vede partecipi delle dinamiche giurisdizionali.

Dunque, non è stato certo frutto del caso se il legislatore del 2007 ha radicalmente mutato la prospettiva dell'intervento del Consiglio dell'ordine degli avvocati, limitandola di molto rispetto a differenti e più ampie possibilità, non accolte poi nel testo normativo finale.

Elementi rilevanti in tal senso si ricavano, infine, anche dalla disciplina normativa primaria sulla composizione e l'attività dei Consigli giudiziari. In particolare, l'art. 16, 1° comma, del D.Lgs. 2006/25, con riferimento ai componenti dei Consigli giudiziari, stabilisce che *“i componenti designati dal Consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti, nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo Regio decreto, proposti dai Capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato Regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;...d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il Consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di*

disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;...e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto...".

Pertanto gli avvocati non possono partecipare alle sedute dei Consigli giudiziari quando *"formulano pareri sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio..."* (art. 15, lett. b) del D.Lgs. 2006/25).

Il legislatore, in definitiva, compie una ragionevole scelta di bilanciare le giuste esigenze di assicurare un adeguato controllo "qualiquantitativo" sul lavoro svolto con la necessità di, comunque, garantire al magistrato serenità di scelta e libertà di pensiero, indispensabili per l'esercizio di una giurisdizione doverosamente svolta *sine spe, nec metu*.

Pertanto, rieditare attraverso la normativa secondaria una disciplina che lo stesso legislatore ha voluto chiaramente abbandonare, cedendo il passo a considerazioni di ordine generale che, evidentemente, sconsigliavano l'adozione di un meccanismo di intervento istituzionalizzato di tale organo nel procedimento di valutazione della professionalità dei magistrati, risulta operazione di difficile sostenibilità ermeneutica ed esula dai canoni della pur possibile potestà integrativa della disciplina primaria da parte dell'organo di autogoverno. Sarebbe evidente, infatti, la divergenza tra una previsione secondaria di tale portata e la volontà del legislatore chiaramente evincibile dal percorso di adozione dell'attuale testo del D.Lgs. n. 160 del 2006.

Tanto premesso, appare evidente come la disciplina attualmente prevista dalla circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 e successive modifiche in tema di valutazioni di professionalità sia sul punto pienamente rispondente al sistema legislativo primario.

La legge primaria già consente fisiologicamente, infatti, che i Consigli dell'ordine trasmettano le segnalazioni che ritengono opportune e/o doverose nei termini espressi dall'art. 11 co 4. lett. f) del D.Lgs. 150/2006, ossia *"sempre che si riferiscono a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica"*.

La sollecitazione indotta a che tali segnalazioni siano trasmesse in vista del momento valutativo finale tradisce invece la *ratio* normativa e costituisce un presupposto discutibile per mettere a regime l'invio di segnalazioni non genuine, perché non prodotte nell'immediatezza del fatto, con l'indubbia possibilità di ricaduta sull'indipendenza e autonomia del giudice.

La collaborazione della avvocatura è stata più volte sollecitata e sostenuta da questo Consiglio che, in più occasioni, ha organizzato tre incontri tra la Sesta commissione e il Consiglio nazionale forense ai quali sono stati invitati ed hanno partecipato tutti i Presidenti di Corti di appello ed i rappresentanti laici dei vari Consigli giudiziari. Nel corso degli incontri è stato sollecitato l'utilizzo, senza alcun timore, del potere - dovere di segnalazione dei Consigli dell'ordine, previsto dall'art. 11 della L. n.160/2006, a testimonianza di una visione non corporativa ma ampiamente favorevole alla partecipazione dell'avvocatura al corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

In questa sede va, peraltro, ribadito l'obbligo dei dirigenti - previsto dall'art. 11 legge n. 160/2006 - di inoltrare tempestivamente ai Consigli giudiziari le eventuali segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati o da terzi, *"sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica"*, ai fini di una compiuta valutazione di professionalità del magistrato; rientra, infatti nel generico dovere di vigilanza dei dirigenti segnalare ai Consigli giudiziari tutti i comportamenti dei magistrati che assumono rilievo ai fini della valutazione di professionalità.

Per questi motivi

delibera

di non procedere alle modifiche di normativa secondaria proposte, ribadendo – secondo quanto previsto dall’art. 11 D.Lgs. n.160/2006 - la facoltà del Consiglio dell’ordine degli avvocati di trasmettere ai dirigenti in ogni tempo le segnalazioni riferite *“a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”*, ed il conseguente obbligo dei dirigenti di inoltrare tempestivamente ai Consigli giudiziari le segnalazioni pervenute, ai fini di una compiuta valutazione di professionalità del magistrato.”